

§ 659. - Circ. 7 gennaio 1993 n. 5. integrazione al minimo. sentenza della corte costituzionale n. 438 del 2-13 novembre 1992.

Con la sentenza n. 438 del 2 - 13 novembre 1992, pubblicata nella gazzetta ufficiale, serie speciale, in data 18 novembre 1992 (allegato 1), la corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, "nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal fondo di previdenza della cassa nazionale per la previdenza marinara".

Per effetto della sentenza in esame, il punto 2.2, sub *b*), della circolare n. 171 dell'8 luglio 1992, con la quale sono state impartite istruzioni per l'applicazione delle sentenze della corte costituzionale n. 114 n. 164 e n. 165 del 30 marzo - 8 aprile 1992, deve essere aggiornato nel senso che ai titolari di pensione ai superstiti a carico della gestione cd/cm l'integrazione al trattamento minimo va riconosciuta anche nel caso di concorso con pensione diretta a carico del fondo di previdenza della cassa nazionale per la previdenza marinara.

Parimenti, tra le situazioni per le quali permane l'esclusione dal diritto all'integrazione al minimo

per i periodi antecedenti il 1° ottobre 1983 non sono più da ricomprendere i casi di titolarità di pensione di reversibilità cd/cm in concorso con pensioni dirette a carico del predetto fondo di previdenza.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione della sentenza di che trattasi e le modalità di segnalazione dei dati ai fini della ricostituzione delle pensioni per l'integrazione al minimo, si fa rinvio ai punti 3 e 5 della citata circolare n. 171 dell'8 luglio 1992.

ALLEGATO 1

sentenza n. 438 del 2-12 novembre 1992

La corte costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza.

(omissis) per questi motivi la corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal fondo di previdenza della cassa nazionale per la previdenza marinara. Così deciso in roma, nella sede della corte costituzionale, palazzo della consulta, il 2 novembre 1992.